

TRIBUNALE DI MATERA

RICORSO

ex artt. 700 e 414 c.p.c.

PER ROSSINI IVANA, nata il 23/10/1996 a Potenza ,e residente in Anzi alla via MADONNA DELLE GRAZIE,2 c.f. RSSVNI96R63G942P, con domicilio eletto in Ostuni via A. Diaz n. 77/A , presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, C.F.: MLNMCN81A42G187K, PEC: milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it, fax n. 0831/1701237, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'originale del presente atto,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CF. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA** in persona del Dirigente pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Potenza domiciliataria,

RESISTENTE

PREMESSO CHE

1. Con decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, comma 9 bis, venivano bandite delle procedure concorsuali per l'anno scolastico 2021/2022 per i posti residui dalle immissioni in ruolo dei commi 1,2,3,4 del medesimo art. 59, riservate ai docenti che entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione avessero svolto un servizio di almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

2. L'istante, in forza delle annualità svolte quale docente precaria sulla classe di concorso B006 Laboratorio odontotecnico, decideva di presentare domanda di partecipazione al concorso di cui innanzi presso la Regione Puglia; precisamente presentava domanda per essere ammessa alla procedura concorsuale bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico) n. 1081 in data 6.5.2022 recante "procedura concorsuale straordinaria di cui



all'art.59, comma 9 bis del decreto legge 25.05.2021 n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106" **(all.1).**

3. In seguito all'espletamento delle prove concorsuali, la ricorrente risultava quinta nell'ultima graduatoria di merito, pubblicata – dopo rettifiche – con D.D.G. prot. 35846 del 24.8.2022 con punti 115,75 **(all.2)** e, pertanto, veniva confermata l'individuazione nella Regione Puglia quale destinataria di un contratto finalizzato all'assunzione per la classe di concorso laboratorio di odontotecnica B006, e di conseguenza convocata per la scelta della Provincia con avviso AOODRPU 35131 in data 17.08.2022 **(all.3).**

4. Alla ricorrente veniva assegnata la provincia di Taranto e, precisamente, quale sede di servizio l'IISS "Liside", con provv. ADOUSPTA 13393 in data 22.08.2022 **(all.4).**

5. In conseguenza di ciò, in data 01.09.2022, la prof.ssa Rossini stipulava contratto di lavoro a tempo determinato (finalizzato all'immissione in ruolo) n. prot. 11552 col Dirigente Scolastico dell'Istituto sopra citato **(all.5).**

6. Senonché con provvedimento m-pi ADOORPU 44178, in data 14.10.2022, la Direzione Generale USR per la Puglia Ufficio 1 **(all.6)** decretava l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale inerente la classe di concorso B006 laboratorio di odontotecnica per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 lett. c) del D.M. 108 del 28.04.2022 (decreto dipartimentale 108/2022).

7. Secondo la Direzione Generale USR per la Puglia, infatti, la ricorrente era stata assunta, nei 4 anni dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, da canale assunzionale inficiato da provvedimenti giurisdizionali implicanti il depennamento della medesima docente dalla II fascia delle G.I. per il triennio 2017/18-2019/2020, pertanto il servizio prestato dalla candidata veniva dichiarato giuridicamente inidoneo ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.

8. Peraltro, il predetto disconoscimento dell'efficacia giuridica del servizio svolto dalla ricorrente nel triennio 2017 - 2020 veniva decretato da una Pubblica Amministrazione, l'USR Puglia, non competente ad assumere decisioni relative ad atti emessi da Istituti Scolastici site in altra Regione, la Basilicata, e nello specifico in provincia di Matera, e senza l'avvio del procedimento di cui alla L.241/1990.

9. Seguiva, in data 19.10.2022, il decreto del Dirigente - Ministero Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto- n. reg. 18641, mai notificato (quindi non in possesso della ricorrente) e solo successivamente conosciuto, a firma del Dirigente Vito ALFONSO, con il quale veniva decretata la revoca dell'assegnazione di proposta di incarico alla ricorrente presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Liside" di Taranto (decreto 13393 del 22.08.2022).



10. In data 21.10.2022 veniva emanato il decreto dell'Istituto di Istruzione Superiore "LISIDE", numero di protocollo non conosciuto (**all.7**), con il quale il D.S. dott. Vincenzo Tavella decretava la cessazione degli effetti del contratto di lavoro stipulato con Rossini Ivana su classe di concorso B006, con conseguente risoluzione del contratto e con il riconoscimento del servizio sino ad allora prestato ai soli fini economici.

11. In data 20.12.2022 la prof.ssa Rossini provvedeva ad impugnare il decreto di licenziamento di cui all'all.7, ai sensi della L. 604/1966, art. 6, così come modificato dalla L.183/2010, art. 32 co.1 (**all.8**).

12. Solo in data 10.06.2023 la ricorrente veniva a conoscenza del decreto 2544 del 04.05.2023 del Dirigente dell'IIS Alderisio (**all.9**), istituto di ultimo servizio (**all.10**), adottato ben oltre la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso *de quo*, con cui veniva disconosciuto il servizio prestato nei due anni 2017/18 e 2018/19, andando in contrasto con il decreto di convalida del punteggio 5791 del 19.12.2020 dell'IIS Righetti di Melfi (**all.11**), con cui quel servizio veniva regolarmente riconosciuto.

13. Il licenziamento subito dalla ricorrente è illegittimo. Il decreto m-pi ADOORPU 44178 del 14.10.2022 dell'USR Puglia, di molto successivo alla conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato svolti dalla ricorrente con convocazione da seconda fascia delle graduatorie di istituto, va, infatti, disapplicato e, con esso tutti gli atti conseguenziali con cui è stata disposta dapprima la revoca dell'assegnazione di proposta di incarico alla ricorrente presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Liside" di Taranto e poi la cessazione degli effetti del contratto di lavoro stipulato, per i seguenti

MOTIVI

IN MERITO AI RICORSI COLLETTIVI PER L'INGRESSO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO – RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI DEL SERVIZIO SVOLTO NEGLI ANNI ANNI 2017/18 E 2018/19

Pare opportuno ricordare, brevemente, la vicenda che ha interessato i docenti ITP – insegnanti tecnico pratici - nell'estate del 2017.

A seguito della prima sentenza Tar Lazio 9234/2017 favorevole agli ITP, pubblicata in data 07.08.2017, con la nota prot. n. 35937 del 17/8/2017 (**all.12**) il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, coerentemente con quanto indicato dall'Avvocatura dello Stato con nota 396352 del 12.08.2017 (**all.13**), dava agli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, nonché alle Scuole, l'indicazione di adottare provvedimenti finalizzati all'inserimento in II fascia di istituto dei docenti Diplomati ITP con ricorso pendente.

In piena estate del 2017, un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/18, i docenti ITP si



ritrovarono, pertanto, a causa della nota del MIUR sopra citata, **costretti** a far ricorso per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, al fine di non vedersi scavalcati da docenti ricorrenti con minor punteggio.

E fu così che TUTTI i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto della classe di concorso B006, interessati a ottenere un incarico annuale, fecero ricorso per l'inserimento nella seconda fascia. Di conseguenza TUTTI tutti lavorarono, in quanto convocati dalla II fascia delle GI, in esecuzione della nota di cui innanzi indipendentemente dal possesso o meno di un provvedimento giudiziale ad essi favorevole.

Ebbene, la ricorrente ha diritto alla integrale valutazione sia ai fini giuridici che economici del servizio prestato i forza di contratti di lavoro a tempo determinato svolti con convocazione da seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Non può ritenersi, infatti, nel caso *de quo* che la docente abbia operato in assenza di titolo e, pertanto, non v'è dubbio come, nel caso di specie, non debba applicarsi la norma che prevede l'esclusione del riconoscimento del punteggio (riconoscimento giuridico servizio) per chi abbia lavorato in quanto collocato nelle graduatorie d'istituto senza avervi titolo.

Infatti, l'assenza di titolo è piuttosto configurabile in casi di erronea indicazione del titolo di studio o dichiarazione di titolo non effettivamente conseguito e non posseduto dal candidato. Nel caso oggetto di giudizio, invece, la ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente poiché collocata nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e d'istituto non per errore (es. aver dichiarato un titolo di accesso inesistente) ma in virtù di un diritto scaturente dalla normativa scolastica ed in particolare dalla nota MIUR prot. n. 35937 del 17/8/2017, diritto specificato nella successiva nota USR Marche n.16723 del 27/09/2017 (**all.14**) a mente della quale : *“Dall’inserimento dei docenti in oggetto nella seconda fascia delle GI devono discendere tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse; pertanto laddove uno di costoro entri in turno di nomina dovrà essergli stipulato un contratto di supplenza produttivo di ogni **effetto economico e giuridico**.”* Non vi è, pertanto, alcun dubbio che la ricorrente abbia prestato servizio in quanto in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d'insegnamento pertinenti, con la peculiarità che la convocazione della stessa per l'attribuzione di incarico di supplenza è avvenuta dalla II fascia delle G.I. e non dalla III per effetto di una precisa disposizione ministeriale di cui l'istante ha beneficiato.

Non solo ma secondo costante orientamento (v., ex multis, Consiglio di Stato Ord. n. 356 – 27.1.2017; Ord. n. 624 – 14.2.2017), l'inserimento con riserva è idoneo ad attribuire al docente ogni utilità finale del posto d'insegnamento conseguito, anche in merito al punteggio (e non solo al trattamento economico e previdenziale), senza dover attendere la conclusione della fase di merito. Dunque, limitatamente al periodo di servizio svolto, non vertendosi in una tipica ipotesi di assenza ab origine del titolo di accesso, al docente (depennato) deve riconoscersi il corrispondente



punteggio, in misura piena.

SULLA VALIDITÀ DEL SERVIZIO DELLA PROF.SSA ROSSINI, ANCHE CONSIDERANDO IL DEPENNAMENTO DALLA SECONDA FASCIA E IL SOLO INSERIMENTO IN TERZA FASCIA *AB ORIGINE*

Ma vi è di più.

A parte il sig. Domenico Lamagna, inserito a pieno titolo nella seconda fascia delle GI 2017/20 provincia di Matera (**all.15**), i signori Pipponzi e L'Annunziata, inizialmente inseriti in terza fascia (**all.16**) furono poi traslati in seconda fascia, dinanzi alla ricorrente (**all.17**) in virtù di ricorso pendente.

Vista la prima sentenza positiva del Tar Lazio 9234/2017 del 07.08.2017, anche l'odierno istante presentò ricorso RGN. 7915/2017 presso il Tar Lazio al solo fine di non vedersi scavalcata da docenti con punteggio ed esperienza inferiore, e venne inserita in seconda fascia, in posizione n.4, dopo Lamagna, Pipponzi, L'annunziata. L'unico docente a non presentare ricorso fu il Sig. Nardandrea Domenico, titolare di centro di salute dentale (**all.18**, rinvenibile anche su https://www.facebook.com/centrodentalenardandrea/?locale=it_IT), con partita iva aperta dal 1993 (**all.19**), impossibilitato ad accettare contratti a tempo determinato a causa delle incompatibilità di cui al D.Lgs. 165/2001, art. 53.

Con accesso agli atti all'I.I.S. Alderisio di Stigliano (MT), unica scuola in provincia di Matera dove si insegna la classe di concorso B006, la prof.ssa Rossini ha ottenuto la documentazione attestante la convocazione dell'11.09.2017, giorno in cui Pipponzi, L'Annunziata e Nardandrea (nell'ordine di graduatoria) erano ancora in **terza fascia** per un posto e uno spezzone da 8 ore vacanti per la classe di concorso B006 (**all.20**). A tale convocazione da terza fascia Nardandrea non risulta rispondere non manifestando, pertanto, la volontà di assumere l'incarico di insegnamento.

Questo l'esito della convocazione del 11.09.2017, da **terza fascia (all.21)**:

- Accettazione Pipponzi (**all.22**);
- Accettazione condizionata L'Annunziata (che dava la disponibilità per sole ore 4) (**all.23**)

Null'altro, in quanto Nardandrea rinunciò (non rispondendo). Nel documento di cui all' **all. 24** è però dimostrato che la convocazione fu regolarmente inviata, dall'Istituto, oltre che a Pipponzi e L'Annunziata, anche allo stesso Nardandrea.

Tenuto conto che Lamagna aveva accettato una precedente convocazione (da seconda fascia, per un posto ulteriore rispetto al posto e allo spezzone della successiva convocazione del 11.09.2017 indirizzata a Pipponzi, L'Annunziata e Nardandrea) circostanza confermata dal fatto che lavorò per tutto l'anno scolastico 2017/18 nella classe di concorso B006 all'IIS Alderisio (**all. 25**); acclarato che uno dei due contratti oggetto di convocazione fu assegnato a Pipponzi (**all. 26**). Considerato che la richiesta di L'Annunziata (accettare solo 4 ore) non fu (legittimamente) accolta, perché



avrebbe comportato la presenza di due professori della stessa materia in una sola classe, e ciò non è previsto dalla normativa vigente (**all.27**) (L'Annunziata non lavorò per l'a.s. 2017/18), non si comprende perché, già da settembre, da **terza fascia**, l'Istituto non convocò e non assegnò la seconda supplenza alla prof.ssa Rossini, prima dei non convocati.

Quindi è dimostrato che, già dal 11.09.2017, la prof.ssa Rossini avrebbe dovuto ottenere una supplenza da **terza fascia** per uno spezzone annuale di 8 ore per la classe di concorso B006 presso l'IIS Alderisio di Stigliano (MT), ma non venne contattata per responsabilità di certo non imputabili alla stessa.

Solo con successiva convocazione del 13.10.2017, accettata dall'interessata, Rossini ebbe il suo contratto (**all.28**) per la supplenza residua, a cui avrebbe avuto diritto già da settembre, quando era inserita in **terza fascia**.

Con il documento di cui **all. 29** si dimostra che Nardandrea Domenico non ha mai lavorato (né avrebbe potuto farlo, d'altronde) in una scuola pubblica.

Quanto all'a.s. 2018/19, si può già ragionevolmente supporre che, essendo le posizioni in graduatoria dei docenti interessati identiche, indipendentemente da seconda o terza fascia, a parte Nardandrea (il quale però, come già dimostrato, non avrebbe potuto accettare alcun incarico per incompatibilità), le supplenze assegnate da seconda fascia sarebbero state assegnate agli stessi docenti anche da terza fascia. Da segnalare, tra l'altro, che, la prof.ssa Rossini accettò una supplenza annuale da 18 ore (**all.30**) e una annuale da 2 ore (**all.31**). Ciò fu possibile in quanto, ai sensi della nota MIUR 37381/2017 (**all.32**), il personale abilitato (e solo il personale abilitato) può accettare ore residue (pari o inferiori a 6); un docente inserito in seconda fascia (fascia in cui sono inseriti gli abilitati), poteva pertanto accettare spezzoni aggiuntivi alle 18; se tutti i ricorrenti fossero stati inseriti in terza fascia (fascia in cui sono inseriti i non abilitati), invece, tale spezzone non sarebbe potuto essere assegnato come orario aggiuntivo oltre alle 18, ma attribuito necessariamente ad altra persona, aumentando il numero totale di cattedre/spezzoni disponibili in quell'anno.

Di fatto, quindi, è dimostrato che la prof.ssa Rossini avrebbe ottenuto in ogni caso la supplenza che effettivamente le è stata assegnata negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 (visibili nei documenti 28, 30 e 31), indipendentemente dalla sua "temporanea" collocazione in II fascia GI, per questo motivo non può non esserle riconosciuta la validità giuridica del servizio svolto in tali anni.

In merito agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, la ricorrente è stata inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (**all.33**), corrispondente alla terza di istituto (dove non si necessita dell'abilitazione, ma solo del titolo di studio); ha ottenuto due contratti annuali (**all.34 e 35**); dunque è evidente che non possa in alcun caso essere sollevata nessuna eccezione circa il riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto. Risulta, pertanto, provato il possesso da parte della ricorrente del requisito necessario alla partecipazione al concorso *de quo*, ovvero aver svolto



un servizio di almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni

In casi analoghi, tutti documentabili, mai risulta che le Amministrazioni resistenti abbiano disposto la mancata valutazione ai fini giuridici del servizio prestato, sicché tale decisione appare oltremodo ingiusta e severa, e si spera che non abbia un carattere “punitivo”, dovendosi – viceversa – considerare che il nostro Ordinamento consente al cittadino la tutela dei propri diritti dinanzi alla Magistratura competente, senza che da ciò, anche nel caso di rigetto delle proprie domande, ne possa derivare un trattamento peggiorativo rispetto a chi non ha inteso tutelare i propri diritti. Si cita, ad esempio, il decreto di depennamento dalle GaE n. 9919 del 06.06.2023 (**all.36**) per effetto di una sentenza negativa del Consiglio di Stato: l’Ufficio Scolastico Provinciale, in questo come in decine di altri casi, non ha – correttamente – provveduto a disconoscere il valore giuridico del servizio prestato, e senza alcuna verifica (effettuata, invece, nel caso della prof.ssa Rossini, valevole quale prova di resistenza) di quanto sarebbe accaduto se i ricorrenti fossero stati inseriti ab origine nella fascia deteriore delle GaE e/o delle graduatorie di circolo e di istituto).

PERICULUM IN MORA

In ordine al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente, dal momento che privano la stessa della possibilità essere individuata quale destinataria di contratto di insegnamento a tempo indeterminato a pieno titolo con grave danno economico e professionale. E’ del tutto evidente, infatti, come i tempi del giudizio ordinario, renderebbero impossibile, anche alla stessa Amministrazione, rimediare ad un licenziamento i cui effetti consoliderebbero situazioni di fatto e di diritto irrimediabili, nell’intreccio dei movimenti riguardanti altri docenti inseriti nella graduatoria del concorso.

Il pericolo del pregiudizio grave ed irreparabile è ancora più evidente se si considera che la prof.ssa Rossini, dopo anni di insegnamento specifico sulla materia si è ritrovata improvvisamente priva di occupazione dopo l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 con l’unica possibilità di ottenere un incarico di supplenza breve e saltuario (**doc. 10**) e che tale situazione si protrarrà anche per il prossimo anno scolastico.

Anche nel bilanciamento con l’interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell’amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l’Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l’ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.



È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, *spiega come "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale"*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale con ogni conseguenza di legge.

Tanto premesso e ritenuto, la prof.ssa Rissini Ivana come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

RICORRE

All'intestato Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'artt. 669 bis e 700 cpc, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé Voglia emettere i provvedimenti di urgenza, che riterrà idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

VOGLIA CODESTO ECC.MO GIUDICE

In via principale

- previa disapplicazione del decreto m-pi ADOORPU 44178 del 14.10.2022 dell'Ufficio - Direzione Generale USR Puglia nella parte in cui non viene riconosciuta la validità giuridica del servizio prestato dalla ricorrente negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, nonché del decreto (di numero di protocollo non conosciuto) del 21.10.2022 dell'Istituto di Istruzione Superiore "LISIDE", che ha disposto il licenziamento della prof.ssa Rossini e del decreto 2544 del 04.05.2023 dell'Istituto di Istruzione Superiore "ALDERISIO" che ha previsto la mancata valutazione giuridica degli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, in quanto collocata al quinto posto nella graduatoria di merito del concorso *de quo*, ad essere individuata quale destinataria del contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione in ruolo per la classe di concorso laboratorio di odontotecnica B006 con decorrenza 01.09.2022, sede di servizio dell'IISS "LISIDE" di Taranto,

- **per l'effetto CONDANNARE** le Amministrazioni intime, ognuna per quanto di propria competenza, a reintegrare la prof.ssa Rossini, senza soluzione di continuità, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "LISIDE", per una supplenza con decorrenza dal 01.09.2022 sino al



31/08/2023, cdc B006, finalizzata all'immissione in ruolo, con ogni effetto giuridico ed economico,

In subordine

- **ACCERTARE e DICHIARARE**, il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto per la classe di concorso B006 presso l'IIS Alderisio di Stigliano (MT) aa.ss. 2017/18 e 2018/2019 per l'effetto CONDANNARE l'Amministrazione Scolastica resistente ad assumere ogni determinazione conseguenziale al riconoscimento del predetto diritto.

Con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

In via istruttoria.

In caso di contestazione degli elementi in fatto indicati nel ricorso, si chiede che il Tribunale disponga: • richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.), ad opera del Ministero dell'Istruzione di: tutte le convocazioni/determinazioni assunte l'IIS Alderisio di Stigliano (MT) ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2017/18 e 2018/19 relative alle cattedre disponibili per la classe di concorso B006.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore pari ad euro 23.000,00.

Documenti come da separato indice.

Con osservanza.

Ostuni 16/06/2023

Avv. Mariaconcetta Milone

